

## IN QUESTO NUMERO

1. Lavoro: si entra solo con il Green Pass.
2. Operazione 4.4.02 "prevenzione danni da fauna".
3. Agricoltura, reddito di cittadinanza e politiche attive del lavoro.
4. Riclassificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali - retroattività - sentenza Cassazione - Circolare Inps n. 113/2021.
5. Nuove norme in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale. La composizione negoziata della crisi.

\*\*\*\*\*

### 1) Lavoro: si entra solo con il Green Pass.

Publicato (dopo la firma del Presidente della Repubblica) in Gazzetta Ufficiale (n. 226 del 21/09/2021) il Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 ed il rafforzamento del sistema di screening".

Con il decreto legge in parola, il Governo ha adottato, per l'accesso al lavoro, ampliando le disposizioni già contenute nel precedente decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, le cosiddette "certificazioni verdi - COVID-19" (**Green Pass**).


In particolare l'art. 3 del Decreto legge contiene le regole per gli ambiti lavorativi privati.

In sintesi, allo scopo di prevenire l'infezione da COVID e sino alla cessazione dello stato di emergenza, dal 15 ottobre a fino al 31 dicembre 2021, **a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi in cui l'attività lavorativa è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.**

La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (appalti, lavoratori autonomi, ecc. ...).

Le regole di cui si è detto, viceversa, non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale poiché in possesso di idonea certificazione medica, attestante l'impedimento sanitario.

Secondo il decreto, i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni innanzi descritte. Per i lavoratori esterni all'azienda (appalto di servizi o d'opera), la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dai titolari dell'azienda fruitrice, è effettuata anche dai rispetti datori di lavoro.



La norma prevede oneri a carico dei datori di lavoro privati; all'art. 3, comma 5, si prevede, infatti, che i datori di lavoro debbono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuando formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

La carenza del titolo "green" ha conseguenze rilevanti per i lavoratori.

I lavoratori dipendenti privati, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono infatti considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Nelle piccole aziende (quelle con meno di 15 dipendenti) il decreto prevede – con norma di complessa lettura ed interpretazione – che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

**In caso di mancata adozione, da parte del datore di lavoro**, delle misure organizzative o per la mancata verifica delle certificazioni, questi rischia una **sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro**.

**L'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi** di certificazione verde COVID-19 è invece punito con una **sanzione** (maggiore di quella per il datore) **da 600 a 1.500 euro**.

Le sanzioni sono applicate dal Prefetto al quale verranno trasmessi, dagli incaricati individuati aziendali, gli atti relativi alla violazione.

Il controllo dovrà essere effettuato, come si accennava, preferibilmente al momento dell'accesso nel luogo di lavoro.

Il decreto legge prevede, in sintesi, una ampia platea di soggetti e non distingue i luoghi cosicché i divieti sono previsti per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, senza distinguere tra spazi chiusi, aperti o semi chiusi, indistintamente rispetto i settori di appartenenza; per il settore dell'agricoltura, l'azienda potrà effettuare il controllo anche in un diverso momento, stante la particolarità dell'attività agricola, la conformazione aziendale ed in particolare in relazione agli spazi aperti o quando l'accesso al fondo non avvenga presso varchi controllati o controllabili.

Non è inutile ricordare che il certificato verde si ottiene quando il soggetto ha ottenuto la vaccinazione anti-SARS-CoV-2; quando l'interessato è guarito dal COVID-19 ovvero in caso di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## **2) Operazione 4.4.02 "prevenzione danni da fauna".**

Si informano tutti gli Associati che il **Gal Appennino Bolognese** ha approvato un **bando** relativo alla **prevenzione danni da fauna**, beneficiari sono gli imprenditori agricoli in forma singola o associata ai sensi dell'articolo 2135 del C.C.



Ai fini dell'accesso i soggetti richiedenti dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- essere in possesso di partita IVA;
- risultare iscritti ai registri della CCIAA, qualora previsto;
- risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata;
- avere un titolo di proprietà o di possesso, per le aree oggetto di intervento, di durata pari al vincolo di destinazione delle opere. In ogni caso, al momento della domanda di pagamento, il contratto dovrà essere di durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione.

- risultare registrati presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia;
- proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente bando.

L'impresa dovrà inoltre avere una **posizione previdenziale regolare** (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato mediante il DURC in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e dell'eventuale concessione dell'aiuto e alla liquidazione della domanda. La non regolarità costituirà elemento ostativo.

Sono ammissibili solo interventi a protezione dai danni diretti provocati dalla fauna selvatica autoctona di colture agricole e allevamenti (non fabbricati rurali e/o aree pertinenziali ad abitazioni).

Sono ammessi a contributo:

- creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico, reti anti uccello;
- protezione elettrica a bassa intensità;
- protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissione di suoni;
- protezioni visive con sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori;
- acquisto dei cani da guardiana;

Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione.

Non sono considerati ammissibili:

- gli investimenti di mera sostituzione;
- gli investimenti realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno.
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;

- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

I beneficiari devono garantire la **posa in opera, la gestione e la manutenzione in efficienza dei beni per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo.**

La Misura 19.2.01 è applicabile su tutto il territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese. In caso di aziende costituite da terreni ricadenti anche fuori territorio GAL Appennino Bolognese, la S.A.U. aziendale dovrà ricadere prevalentemente nel territorio del GAL Appennino Bolognese.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'entità dell'aiuto è fissata nel 100% calcolato sul totale della spesa ammissibile.

Gli investimenti proposti, dovranno avere una dimensione finanziaria minima di € 2.500,00 Euro e massima di € 30.000,00 Euro.

Gli interventi presentati verranno valutati utilizzando i seguenti criteri di priorità:

**A.** Localizzazione

**B.** Adesione a misure per impegni agro-ambientali (10.01) conservazione degli spazi naturali

**C.** Adesione Carta dell'Accoglienza

**D.** Nuovi beneficiari (aziende che non hanno usufruito di alcun contributo a valere sulla medesima azione sia sul precedente bando del GAL Appennino Bolognese sia su quello della Regione Emilia Romagna nell'ambito della programmazione PSR 2014-2020.)

Il punteggio minimo per essere ammissibili è pari a 20.

Le domande di sostegno devono essere presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet del GAL Appennino Bolognese [www.bolognappennino.it](http://www.bolognappennino.it) ed entro il termine perentorio del giorno **20 dicembre ore 12.00.**

I progetti dovranno essere ultimati **entro un anno dalla notifica dell'atto di concessione. Non sono previste proroghe a detti termini.**

Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, nel campo note, **pena l'inammissibilità** della spesa, il Codice Unico di Progetto (CUP) oppure la dicitura equipollente "PSR 2014-2020 Emilia-Romagna – Operazione 19.2.02 – Azione 4.4.02 – Domanda AGREA n ....". In SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale XML della fattura.

### **Vincoli di destinazione**

I beneficiari dovranno dare adeguata informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto secondo quanto disposto dal Reg. (UE) n. 808/2014 e dalle successive norme applicative statali (Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020) e regionali.

Per maggiori informazioni i nostri uffici sono a disposizione.

(A. Caprara)

\*\*\*\*\*

## **3) Agricoltura, reddito di cittadinanza e politiche attive del lavoro.**

Le enormi somme stanziare in questi anni ed il risultato modesto raggiunto sul versante lavoro rappresentano il "de profundis" per il reddito di Cittadinanza.



Solo 152 mila percettori del reddito di cittadinanza (elaborazione dati della CGIA di Mestre) hanno trovato un posto di lavoro grazie ai navigator, su oltre 1 milione di beneficiari che hanno percepito in media quasi 7 mila euro l'anno (secondo le stime INPS, ad agosto 2021, sono infatti 1,24 milioni i nuclei percettori, con una platea totale di interessati di oltre tre milioni).

Ogni posto di lavoro "creato" è costato allo Stato 52 mila euro, il doppio del costo medio annuo di un operaio. L'istituto non ha contribuito a creare lavoro né a contrastare la disoccupazione, a fronte ad un costo complessivo nel triennio di 19,6 miliardi (3,8 nel 2019 - 7,2 nel 2020 e 8,6 miliardi per il 2021); con previsione per il 2022 di una spesa di per il 2022 di 7,7 miliardi.

A fronte dell'imponente somma spesa, tra gli oltre tre milioni di percettori del reddito solamente 1,15 milioni hanno sottoscritto un Patto per il lavoro, rendendosi disponibili a trovare un'occupazione e solo 152 mila hanno trovato una stabile occupazione.

Secondo l'ANPAL le persone che ricevono il reddito sono difficilmente occupabili e privi di esperienza lavorativa alle spalle talché al 90% permarranno nell'attuale stato di disoccupazione. I dati attestano che il reddito di cittadinanza è assistenza; primeggia per numero di percettori, infatti, il Sud: il 20% abita nelle province di Caserta e Napoli, dove si concentrano complessivamente quasi 703 mila beneficiari; a Roma sono 240.065, a Palermo 212.544, a Catania 169.250, a Milano 122.873, a Torino 104.638 ed a Bari 92.233.

E' forte lo scompensamento tra le somme stanziare per il reddito di cittadinanza e le altre somme spese dallo Stato per il lavoro (a fronte dei circa 27 miliardi di euro il totale del costo del reddito di cittadinanza, nel periodo 2019 – 2022, alle politiche attive per il lavoro sono destinate risorse per 9,7 miliardi. Di fatto il reddito di cittadinanza ha ostacolato la ricerca di lavoratori nei settori tradizionalmente legati alla stagionalità, il turismo, la ristorazione l'agricoltura, il terziario e l'industria legata alle commesse.

L'Italia investe poco nel futuro, nei giovani, nell'istruzione, nella formazione professionale, tecnica e universitaria, nella ricerca! Anche l'Agricoltura ha bisogno di un cambio di passo. La massa monetaria a disposizione, distratta da illusorie e fallimentari esperienze nate per illusoriamente eradicare la povertà (sic!), può essere investita tutta sul futuro dei lavoratori, giovani o meno giovani, comunque in cerca di occupazione, favorendo le donne in un percorso teso alla parità di genere.

Occorre mettere in rete le competenze pubbliche e private in materia di avviamento al lavoro; investire nella rete infrastrutturale tecnologica e sulle banche dati, mettendo in relazione sinergica i centri per l'impiego (che debbono tornare dalle Regioni allo Stato), le agenzie private, le associazioni di categoria (Agrijob per Confagricoltura), gli enti bilaterali sia nazionali che provinciali, istituzionalizzando il "referral", che non si riduce alla banale "raccomandazione", puntando sulla formazione professionale, durante il contratto o perso il lavoro, e sulla riprofilazione degli addetti agricoli mediante il "reskilling".

Gli agricoltori hanno già immaginato il prossimo futuro, in specie nell'ambito della contrattazione collettiva, anche provinciale) puntando sulla formazione dei lavoratori, individuando nel settore le aree multifunzionali, quelle specialistiche della produzione animale e della produzione vegetale, puntando sulla nuova qualificazione del personale per accrescere il livello professionale, le conoscenze teorico – pratiche degli addetti alla conduzione di macchine operatrici (sempre più complesse), degli operai presenti nelle aziende lattiero / casearie, negli allevamenti, i dipendenti della filiera del vino,



ai lavoratori delle aziende orto – floro – frutticole, valorizzando le metodologie colturali innovative (in serra, al coperto, senza terra, fungicole, idroponiche, acquacoltura).

Nell'ambito della riforma del reddito di cittadinanza si operi con decisione, si cancelli questo obbrobrio, inutile e costoso, si punti tutto sulle persone, sul lavoro e sulla potenzialità del personale, si riqualifichi l'assistenza ai bisognosi guardando al lavoro e non alla malintesa socialità assistenzialista; con i miliardi recuperati dal reddito di cittadinanza si creerà lavoro buono e utile, si consentirà anche agli agricoltori di mantenere il primato italiano delle eccellenze, consolidando i già soddisfacenti risultati occupazionali della corrente pur difficile annata agraria.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

#### **4) Riclassificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali - retroattività - sentenza Cassazione - Circolare Inps n. 113/2021.**

Con recenti sentenze (n. 14257/2019 e n. 5541/2021) la Corte di Cassazione ha stabilito - in tema di retroattività della riclassificazione dei datori di lavoro ai fini contributivi, definendo con ciò un nuovo orientamento - che la variazione della classificazione dei datori di lavoro, comportante il trasferimento in altro settore economico coerente all'effettiva attività esercitata, potrà avere effetto retroattivo unicamente quando le dichiarazioni del datore di lavoro (comunicate all'INPS al momento dell'iniziale inquadramento) si siano rivelate inesatte.



Conseguentemente l'INPS ha recentemente diramato la circolare n. 113/2021, con la quale l'Istituto prende atto, recependone la portata innovativa, del citato nuovo orientamento giurisprudenziale, disponendo altresì sul pendente e numeroso contenzioso in essere relativo alla decorrenza degli effetti dei provvedimenti di variazione della classificazione ai fini previdenziali dei datori di lavoro.

Si ricorda che la questione si basa sulla interpretazione dell'art. 3, c. 8, L. n. 335/1995 secondo cui: *...“I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”...*

Sul punto si sono registrati, in passato, diversi orientamenti. Ad esempio sempre la Cassazione con altre sentenze (n. 13383/2008 e n. 8558/2014) aveva deciso in favore della retroattività anche nei casi di omessa comunicazione, da parte del datore di lavoro, dei cambiamenti medio tempore occorsi nell'attività aziendale, ritenendo che sia la comunicazione erronea iniziale che l'omissione successiva integrino la fattispecie relativa alle *“inesatte dichiarazioni”*, con conseguente e successiva *“discrasia tra l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata”*.

Le nuove pronunzie, viceversa, tendono ad affermare una interpretazione della norma più letterale ed aderente al testo; sia la sentenza n. 14257/2019 che la pronunzia n. 5541/2021 ritengono che la norma (art. 3, comma 8, L. n. 335/1995) stabilisca una unica eccezione al principio della

“irretroattività” della classificazione e cioè il caso nel quale, “ab origine”, il datore di lavoro nella dichiarazione all'INPS iniziale dell'attività abbia comunicato e dichiarato inesattezze; secondo questo orientamento trattasi di ipotesi tassativa, e pertanto non suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche.

Secondo la Cassazione il principio è confermato anche dalla lettura sistematica sempre inerente la classificazione delle aziende; osserva la corte di legittimità, infatti, che l'ordinamento già autonomamente punisce i comportamenti datoriali omissivi in merito ai cambiamenti intervenuti nel corso dell'attività, la vigente normativa (art. 2, c. 1, D.L. 6 luglio 1978, n. 352, conv. in L. 4 agosto 1978, n. 467) prevede certamente l'obbligo, per il datore di comunicare agli enti previdenziali la variazione dell'attività svolta, ma il possibile inadempimento non determina nessuna conseguenza in termini di decorrenza della variazione di inquadramento, applicandosi solo una sanzione pecuniaria.

Conseguentemente la circolare INPS in commento, nel recepire il nuovo orientamento, precisa che le variazioni di classificazione disposte dall'INPS dopo il 24 maggio 2019, avranno effetto retroattivo unicamente qualora vi siano state inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese esclusivamente nella fase iniziale dell'inquadramento.

Nel contempo l'INPS provvederà ad istruire le proprie strutture provinciali e le avvocature periferiche circa il nuovo orientamento amministrativo.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## **5) Nuove norme in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale. La composizione negoziata della crisi.**



La crisi economica di molti settori derivante dall'emergenza sanitaria ha consigliato il legislatore ad adottare provvedimenti conseguenti, anche di ampio respiro. Si segnala ad esempio il recente D.L. 24 agosto 2021 n. 118 pubblicato, il 24 agosto 2021, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 202 ed inerente «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».

Con il predetto decreto legge (art. 1) si rinvia, al 16 maggio 2022, l'entrata in vigore del “Codice della crisi” previsto dal D.lgs. n. 14/2019; come gli operatori sanno l'entrata in vigore del codice era in origine prevista per il 15.9.2020, data poi differita al 1° settembre 2021 in connessione alle problematiche COVID (art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020). Rinviata poi l'introduzione, al 31 dicembre 2023, delle procedure di allerta e per la composizione assistita della crisi in sede OCRI (Titolo II - Codice della crisi d'impresa) anche per rimodulare la normativa in passato oggetto di alcune motivate perplessità.

La normativa in esame (alquanto innovativa) si propone di offrire agli imprenditori in difficoltà strumenti nuovi e non in precedenza previsti dall'ordinamento, che si vorrebbero più accessibili, meno costosi ed efficaci e comunque utili per tentare di risollevare l'azienda da correnti difficoltà gestionali, favorendo il risanamento, il tutto per evitare che l'operatore economico, in difficoltà, sia espulso dal mercato.

Gli strumenti tecnici previsti dalle nuove regole si propongono quindi di offrire alle imprese in difficoltà mezzi per prevenire possibili situazioni di crisi o per aggredire e risolvere gli squilibri economico-patrimoniali aziendali che, seppur indicativi di una crisi o di uno stato di insolvenza, siano non irreversibili e garanti della continuità aziendale.

In linea con i presupposti citati dal 15 novembre 2021 è introdotto nel nostro ordinamento la "composizione negoziata della crisi" ( art. 2 D.L.) ciò qualifica lo strumento extragiudiziale, prescelto dalla legge, come una risposta di pronto intervento e possibile soluzione rispetto alla crisi dell'impresa, anche in seguito accentuata dalla pandemia, ed un aiuto agli imprenditori teso a ricercare serie e valide alternative utili alla ristrutturazione od al risanamento dell'impresa in difficoltà momentanee. Il presupposto sostanziale è relativo alla comunque sussistente potenzialità necessaria all'impresa per restare sul mercato; l'accesso alla misura è previsto per tutte le aziende iscritte al registro delle imprese attivo presso le Camere di Commercio e si applica anche all'imprenditore agricolo (artt. 2 e 17 D.L.). La composizione negoziata della crisi si affianca, dal punto di vista sistematico, alla ristrutturazione del debito e della transazione fiscale per le imprese agricole (art. 23 del decreto-legge 98/2011, conv. in L. 111/2011) ed alla normativa sul sovraindebitamento (legge 3/2012).

L'imprenditore interessato alla procedura di composizione negoziata, può chiedere (artt. 2, 3 e 4 D.L.) - la procedura è volontaria - la nomina di un esperto facilitatore (art. 4 D.L.) terzo ed indipendente, che non potrà ingerirsi comunque nella gestione dell'impresa) con il compito di favorire trattative, con i creditori e soggetti comunque interessati (anche possibili acquirenti), tese a comporre il momentaneamente compromesso equilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'azienda. La nomina dell'esperto è a cura di una speciale commissione (valevole un biennio) istituita presso la Camera di commercio competente.

Durante la procedura l'imprenditore mantiene come previsto per legge tutti i poteri gestori dell'impresa (ordinaria e straordinaria amministrazione) ed ha l'onere di evitare possibili ulteriori pregiudizi alla gestione aziendale - sia economica che finanziaria - qualora sussista, nel caso, un rischio di insolvenza (art. 9 D.L.); previsto, nell'ambito gestorio, l'intervento del Tribunale per molti atti di rilievo (art. 10 D.L.).

La composizione negoziata (che potrà essere sollecitata all'imprenditore anche dagli organi societari di controllo - art. 15 D.L. -, qualora questi rilevino i presupposti di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di cui si è detto) è caratterizzata da assoluta riservatezza.

La norma (artt. 6, 7 e 14 D.L.) prevede, in favore dell'imprenditore che acceda volontariamente alla composizione negoziata, alcuni benefici quali, ad esempio, la riduzione al minimo delle eventuali sanzioni, la riduzione nella misura legale degli interessi maturati successivamente, la dilazione fino a 72 rate mensili del pagamento delle imposte; previste poi misure atte alla conservazione del patrimonio e misure cautelari.

Durante la procedura sono sospesi molti obblighi per le aziende (es. artt. 2446 e 2447 c.c.) e le procedure fallimentari o relative all'insolvenza, interdetto le esecuzioni e le misure cautelari, consentiti i pagamenti.

Nell'ambito della procedura (art. 10 D.L.) si potrà procedere alla rinegoziazione dei contratti, in particolare se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia; in carenza di accordo con i soggetti coinvolti la norma prevede il possibile intervento, ad istanza dell'imprenditore, del Tribunale che (sentito l'esperto nominato) può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per assicurare la continuità aziendale.



Sempre nel contesto della procedura l'imprenditore potrà concludere contratti con i creditori, determinarsi per la convenzione di moratoria, procedere per il piano di risanamento o definire un accordo di ristrutturazione, da ultimo si potrà adire al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 D.L.).

L'imprenditore che voglia aderire ed accedere alla composizione negoziata è onerato dell'inoltro di una apposita istanza di accesso; l'istanza dovrà essere presentata solamente per il tramite di una piattaforma nazionale mediante il sito della camera di commercio presso la quale l'impresa ha l'iscrizione (artt. 3,5 D.L.).

La piattaforma camerale ha anche funzione informativa, tanto è che l'imprenditore nelle fasi preliminari all'inoltro dell'istanza e prima di entrare nel percorso telematico camerale, ha l'accesso alle informazioni utili sull'istituto della composizione negoziata, sulle modalità di attivazione della procedura, circa i documenti da produrre con l'istanza di nomina dell'esperto.

La piattaforma camerale è altresì dotata di un test di auto-diagnosi, che potrà essere utilizzato dall'imprenditore interessato (per saggiare la propria situazione e la possibilità del risanamento) preventivamente ed indipendentemente dall'inoltro e deposito dell'istanza. Per dare corpo alla predetta piattaforma camerale la norma in commento prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e quindi entro il 24 settembre 2021), verrà emanato un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia onde all'uopo definire il contenuto della piattaforma, le istruzioni atte alla redazione del piano di risanamento e da ultimo le regole per la esecuzione del test pratico di auto analisi, deputato alla verifica della concreta possibilità del risanamento.

(M. Mazzanti)

|  |  |
|--|--|
| Spedizione in abbonamento postale<br>D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04<br>n. 46 art. 1, comma 2                     | Direttore Responsabile Massimo Mazzanti<br>Redazione Maria-Stefania Devescovi<br>Editrice<br><b>Confagricoltura Bologna</b> - Unione Prov. Agricoltori<br>Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)<br>Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00 |
| Reg. Canc. Tribunale di Bologna<br>n. 6240 del 04/01/1994  | Questa testata è associata a<br><br>Unione Stampa Periodica Italiana  |
| Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna/">www.confagricoltura.org/bologna/</a> |  |